

SUNTO DEI RICORSI R.G. n. 10264/2022 e R.G. n. 16438/2022
Così come disposto con ordinanza del TAR Lazio n. 01559/2023 Reg. Prov. Pres.

SUNTO DEL RICORSO R.G. n. 10264/2022

proposto da Cooperativa Pescatori "Mare Blu" armatrice delle imbarcazioni "San Gaetano", MZ 1708, N.UE 5140, "Alessio" MZ 1763, N. UE 25044, e Cooperativa Pescatori "La Pescatrice", armatrice dell'imbarcazione "Papà Carmelo", MZ 1573, N. UE 5972, pendente innanzi alla Sezione Quinta del TAR Lazio – Roma.-

In data 21.07.2022, la Cooperativa Pescatori "Mare Blu" e la Cooperativa Pescatori "La Pescatrice" notificavano al MIPAAF, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, oltreché al Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura PEMAC III, in persona del Direttore generale *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il ricorso, successivamente depositato presso il TAR Lazio – Roma e iscritto al n. 10264/2022 RG per:

***- la dichiarazione di illegittimità del Decreto Direttoriale del 12 aprile 2022, prot. n. 166920 (All.6 del ricorso), pubblicato sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il 23 maggio 2022, nella parte relativa all'attribuzione delle quote individuali alle società ricorrenti e, conseguentemente, per una corretta e giusta rideterminazione, da parte delle Amministrazioni resistenti, delle quote individuali di cattura (gambero rosso - *Aristaomorpha foliacea* – ARS/gambero viola – *Aristeus antennatus* – ARA) per ogni peschereccio delle società ricorrenti per la campagna 2022 e, ritenuto che la chiesta rideterminazione non potrà più produrre effetti sostanziali sia per motivi tecnici che cronologici atteso la Campagna 2022 è già in corso di esecuzione e che sarà completata al raggiungimento della TAC assegnata dall'UE, per la condanna del Ministero resistente al risarcimento dei danni.**

Con il ricorso predetto, le ricorrenti lamentano:

a) con il primo motivo di ricorso (Eccesso di potere; erroneità dei presupposti; erronea e

insufficiente motivazione; Irragionevolezza, arbitrarietà, abnormità, contraddittorietà ed illogicità manifesta; Violazione del dovere di buona amministrazione, e dei parametri di sostenibilità economica; Difetto di istruttoria; Ingiustizia grave e manifesta) che il Decreto Direttoriale del 12 aprile 2022, prot. n. 166920, ha illegittimamente attribuito, per l'annualità 2022, le quote individuali di cattura di ARS e ARA per ogni peschereccio con i quantitativi “*storicamente*” catturati con ciò riferendosi, come esposto nel ricorso introduttivo, al solo biennio 2020/2021 non considerando, pertanto, l'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione da SARS - COV-2 che proprio nel biennio 2020/2021 ha avuto gravissime ripercussioni sul piano sanitario, economico e sociale.

Anche se la pesca è stata inclusa nelle attività ritenute necessarie e, quindi, non soggetta ai divieti imposti per le altre attività produttive nel periodo 2020 e 2021, nelle zone interessate (Isole Minori/Isole Eolie) l'attività di ristorazione, il turismo e attività connesse hanno avuto una battuta di arresto per cui anche le imprese di pesca hanno ridotto e/o interrotto la loro attività per mancata collocazione del prodotto sul mercato. Sarebbe stato logico, corretto e, quantomeno, opportuno prendere in considerazione il biennio 2018/2019 quando l'attività si svolgeva regolarmente in assenza di situazioni eccezionali.

“La storicità del quantitativo” di cui al Decreto Direttoriale del 12 aprile 2022 doveva intendersi, secondo un'interpretazione letterale e logica, come periodo duraturo e consolidato e non certo limitato ad un periodo così breve (2020/2021) come, nella sostanza ha fatto il Dipartimento del MIPAAF, ma estenderlo anche per le annualità 2018/2019 o adottare altro criterio come proposto dalle Associazioni di categoria;

b) con il secondo motivo del ricorso (Illiceità della determinazione di cui al Decreto Direttoriale, responsabilità dell'amministrazione e conseguente risarcimento dei danni) le società ricorrenti esponevano che nella fattispecie sussiste la responsabilità civile dell'Amministrazione per fatto illecito ex art. 2043 c.c..

L'Amministrazione ha: a) agito con colpa, eccesso di potere per avere considerato ai fini delle

attribuzioni delle quote un biennio in cui era presente la grave crisi emergenziale da covid; b) posto in essere un comportamento illecito per non avere adottato criteri oggettivi e trasparenti, che tenessero conto non solo della tutela dell'ambiente ma anche delle situazioni sociali differenti sul territorio e dell'equilibrio occupazionale; c) causato un danno ingiusto.

Vi è, pertanto, la lesione di un interesse legittimo per effetto di un ingiusto Decreto Direttoriale che ha arrecato un rilevante pregiudizio economico alle parti.

Corollario di quanto sopra è che tutte le ricorrenti hanno diritto al risarcimento del danno pari alla differenza fra la media delle quote individuali di pescato ARS e ARA 2018/2019 e quanto, invece, riconosciuto con il censurato Decreto Direttoriale per il loro prezzo di mercato, così come descritto in ricorso.

Osservavano, inoltre, che l'unico mezzo volto a garantire e tutelare la posizione delle società ricorrenti è il risarcimento del danno in quanto l'annullamento dell'atto censurato, né un'eventuale sospensiva dello stesso, avrebbe prodotto effetti sostanziali in capo alle società ricorrenti atteso che la campagna di pesca era già in corso e si sarebbe conclusa (come nei fatti avvenuto dopo il deposito del ricorso) al raggiungimento della TAC.

SUNTO DEL RICORSO R.G. n. 16438/2022

proposto da Cooperativa Pescatori "Mare Blu" armatrice delle imbarcazioni "San Gaetano", MZ 1708, N.UE 5140, "Alessio" MZ 1763, N. UE 25044, e Cooperativa Pescatori "La Pescatrice", armatrice dell'imbarcazione "Papà Carmelo", MZ 1573, N. UE 5972, pendente innanzi alla Sezione Quinta del TAR Lazio – Roma.-

Con successivo ricorso notificato in data 28.11.2022 ed iscritto al n. 16438/2022, la Cooperativa Pescatori "Mare Blu" e la Cooperativa Pescatori "La Pescatrice" convenivano innanzi al Tar Lazio il MASAF, Ministero dell'Agricoltura Sovranità Alimentare e delle Foreste, ex MIPAAF, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura PEMAC III, in persona del Direttore

generale *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il ricorso, per:

***-la dichiarazione di illegittimità del Decreto Direttoriale del 12 aprile 2022, prot. n.166920 (All.1 del ricorso), pubblicato sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il 23 maggio 2022, nella parte relativa all'art.1, comma 5, e delle Note Ministeriali n. 0336227 del 28.07.2022 (All.2 del ricorso), n. 0472415 del 27.09.2022 (All.3 del ricorso), n. 0481294 del 29.09.2022 (All.4 del ricorso), rese pubbliche in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 04.11.2022 con Regolamento (UE) 2022/2016 della Commissione del 31 ottobre 2022 (All.5 del ricorso), relativa alla dannosa gestione dell'attività di pesca bersaglio degli stock demersali da parte del Ministero e all'esercizio illegittimo di tale attività da parte dei pescherecci autorizzati che hanno determinato ulteriori gravi conseguenze alle quote individuali attribuite alle società ricorrenti, e conseguentemente, per una corretta e giusta riattribuzione e riconoscimento di quanto già concesso nel Decreto Direttoriale n. 166920 del 12 aprile 2022, da parte delle Amministrazioni resistenti, delle quote individuali di cattura (gambero rosso-Aristaemorpha foliacea – ARS/gambero viola-Aristeus antennatus – ARA) per ogni peschereccio delle società ricorrenti per la campagna 2022 e, tenuto conto che la richiesta riattribuzione di quanto già riconosciuto non potrà più produrre effetti per la chiusura della campagna di pesca per la corrente annualità, per la condanna del Ministero e dei Controinteressati resistenti al risarcimento dei danni.**

Le ricorrenti lamentano:

a)con il primo motivo del ricorso (Eccesso di potere; erroneità dei presupposti; erronea e insufficiente motivazione; Irragionevolezza, arbitrarietà, abnormità, contraddittorietà ed illogicità manifesta; Violazione del dovere di buona amministrazione, e dei parametri di sostenibilità economica; Difetto di istruttoria; Ingiustizia grave e manifesta) deducevano che la pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 166920 del 12 aprile 2022 è avvenuta in ritardo rispetto all'avvio della campagna di pesca iniziata, come da Regolamento (UE) n.110/2022, a gennaio 2022, mentre sarebbe stato logico e corretto pubblicare tale decreto almeno contemporaneamente all'avvio

dell'attività di pesca (gennaio 2022).

L'attribuzione retroattiva dei quantitativi già catturati dai pescherecci che svolgevano l'attività già da gennaio 2022, ha determinato delle conseguenze illogiche e illegittime nei confronti delle imbarcazioni, frutto dei mancati preventivi controlli da parte degli Uffici ministeriali competenti.

La pubblicazione del decreto forniva gli elenchi delle imbarcazioni autorizzate con attribuzione delle quote individuali, con i criteri ivi stabiliti, non tenendo conto però dei quantitativi già pescati dalle stesse imbarcazioni, quantitativi già in possesso degli Uffici Ministeriali in quanto comunicati tramite logbook elettronici.

E' stato, dunque, un errore frutto dei mancati controlli non prendere in considerazione i dati trasmessi in quanto questo ha determinato ingiustizie tra gli addetti ai lavori; molte imbarcazioni, infatti, anche per le modeste quantità loro attribuite, avevano molto probabilmente già raggiunto e superato la loro quota alla data di pubblicazione del decreto accelerando, così, la chiusura della campagna di pesca.

Con l'affissione agli Albi delle Autorità Marittime delle Note Ministeriali tutto quanto contestato è balzato agli occhi degli operatori in quanto hanno visto chiudere la campagna di pesca prima del raggiungimento della propria quota;

b) con il secondo motivo del ricorso (Illiceità della determinazione di cui al Decreto Direttoriale, responsabilità dell'amministrazione e conseguente risarcimento dei danni) le ricorrenti argomentavano che nella fattispecie sussiste la responsabilità civile dell'Amministrazione per fatto illecito ex art. 2043 c.c., in quanto l'Amministrazione ha: a) agito con colpa ed eccesso di potere per avere pubblicato in ritardo il Decreto Direttoriale di assegnazione delle quote per imbarcazione quando, cioè, l'attività di pesca era già iniziata; b) posto in essere un comportamento illecito per non avere effettuato preventivi controlli sul pescato delle imbarcazioni autorizzate; c) causato un danno ingiusto.

Rilevavano, inoltre, che anche i contro interessati hanno: a) agito con colpa dal momento della pubblicazione del Decreto Direttoriale in quanto, pur avendo contezza della propria quota

individuale, hanno continuato a svolgere l'attività intaccando le quote dei ricorrenti che alla chiusura della campagna non avevano ancora raggiunto la propria quota; b) posto in essere un comportamento illecito qualora la loro attività sia andata avanti nonostante il raggiungimento della quota; c) causato un danno ingiusto alle ricorrenti che non hanno catturato la loro quota.

Vi è, pertanto, la lesione di un interesse legittimo per effetto di un ingiusto comportamento tenuto dalle parti resistenti, da un lato, per i mancati controlli, ritardo e inidonea scelta del criterio (quota /o giornata) nella distribuzione della TAC alle imbarcazioni autorizzate; e, dall'altro, per il comportamento ingiusto, all'indomani della pubblicazione del Decreto, tenuto da parte di quelle imprese che, avendo a quella data contezza della propria quota, dovevano autogestirsi.

Corollario di quanto sopra è che tutte le società ricorrenti hanno diritto al risarcimento del danno pari alla differenza fra la parte della quota già pescata e la quota assegnata nel Decreto Direttoriale, come indicate in narrativa del ricorso introduttivo, per il loro prezzo di mercato.

I suddetti Ricorsi (R.G. n.10264/2022 e R.G. n. 16438/2022), a seguito di Ordinanza n. 01559/2023 del 15.03.2023 sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva ed è stata fissata udienza pubblica il 21 giugno 2023 per la loro trattazione. E' stata, infine, autorizzata, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, anche la notifica per pubblici proclami non solo per il ricorso R.G. n. 16438/2022, nel quale le parti ricorrenti ne avevano fatto espressa richiesta, ma anche per il ricorso R.G. n. 10264/2022, atteso che il TAR Lazio-ROMA ha deciso di estendere tale modalità di notifica, perché ritenuta necessaria, anche nel detto giudizio.

Di seguito si riportano le conclusioni rassegnate da parte ricorrente nel:

ricorso R.G. n.10264/2022:

“.... 1)Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare illegittimo il Decreto Direttoriale n. prot. 166920, pubblicato il 23 maggio 2022, nella parte relativa all'assegnazione delle quote individuali riconosciute ai ricorrenti per l'annualità 2022 e, per l'effetto, procedere alla rideterminazione delle stesse secondo il criterio esposto in narrativa;

2)per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalle società

ricorrenti per l'annualità 2022 nella somma così come richiesta in narrativa e/o che risulterà all'esito del giudizio, eventualmente anche in via equitativa, da maggiorarsi con interessi dalla data della domanda”;

3) Con ogni altra statuizione consequenziale, anche in ordine a vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore dei procuratori che espressamente si dichiarano anticipatari”;

ricorso R.G. n.16438/2022:

“.....1) **in via preliminare**, se ritenuto necessario e/o opportuno, disporre ex art. 70 del c.p.a., la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n.r.g. 10264/2022-sez.5-vertente tra le società ricorrenti e il MIPAAF;

2) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare illegittimo il Decreto Direttoriale n. prot. 166920, pubblicato il 23 maggio 2022, nella parte relativa alla gestione delle quote di cui all'art.1, comma 5, e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque concessi, ivi compreso le Note Ministeriali n. 0336227 del 28.07.2022, n. 0472415 del 27.09.2022, n. 0481294 del 29.09.2022, rese pubbliche in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 04.11.2022 con Regolamento (UE) 2022/2016 della Commissione del 31 ottobre 2022;

3) per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalle società Cooperative ricorrenti per le quote non catturate nell'annualità 2022 nella somma così come richiesta in narrativa e/o che risulterà all'esito del giudizio, eventualmente anche in via equitativa, da maggiorarsi con interessi dalla data della domanda;

4) Con ogni altra statuizione consequenziale, anche in ordine a vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore dei procuratori che espressamente si dichiarano anticipatari;

6) con riserva di ogni ulteriore domanda, argomentazione, difesa ed eccezione.

Messina, 26.03.2023

Avv. Maria Catena Spurio Rasizzi

Avv. Francesco Aloisi